

**CONVENZIONE PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.**

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno 22 (ventidue) del mese di febbraio, in Enna c/o la sede della società EcoEnnaServizi S.r.l. sita in Via Pergusa 99

TRA

- Società EcoEnnaServizi S.r.l., con sede Legale in Enna, P.zza Coppola 2 (C.F./P.IVA 0124287086) nella persona del dott. Santo castagna, di seguito denominato "Datore di Lavoro", nato a Gangi il 09/12/1969 e domiciliato presso la sede societaria, nella sua qualità di Datore di Lavoro e Amministratore Unico della società;

E

- Dott. Eduardo Campione, nato a Gilly (CH) il 13/10/1963, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, di seguito denominato "Medico Competente", con studio Medico in Enna Via Lombardia, 26 - C.F. CMPDRD63R13Z103W - P.I. 00569750862.

PREMESSO CHE:

- la società ha avviato la propria attività operativa in data 24 luglio 2017;
- nella medesima data ha acquisito, secondo l'iter stabilito dalla SRR, le risorse umane necessarie all'avvio del servizio di gestione dei rifiuti prodotti all'interno dell'ARO del Comune di Enna. Precisamente, come previsto nel Piano di Intervento, 67 unità di personale operativo e 6 unità di personale tecnico amministrativo;
- con Determina a Contrarre assunta dall'Amministratore Unico della Società EcoEnnaServizi S.r.l. n. 18 del 20/02/2018, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) dopo aver esperito indagine di mercato con richiesta di preventivi ai soggetti individuati, veniva nominato il dott. Eduardo Campione, medico chirurgo specialista in medicina del lavoro, con studio medico in Enna alla Via Lombardia n. 26 iscritto all'OPME al. 1283, quale Medico competente Aziendale incaricato dello svolgimento dei compiti inerenti la sorveglianza sanitaria e delle funzioni di cui al D. Lgs. 81/08, e comunque di quanto previsto dallo schema di convenzione allegato alla stessa determina;
- a detta procedura è stato assegnato il codice CIG: **Z41226F825**.
- l'offerta proposta dal dott. Eduardo Campione, acquisita al prot. aziendale al n. 467 del 09/02/2018, è risultata essere quella con il prezzo più basso;
- Il dott. Eduardo Campione risulta altresì in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., oltre quelli necessari per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, come dalle dichiarazioni dallo stesso rese che vengono allegate alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto.

La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti discendenti dall'incarico di Medico Competente Aziendale ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., affidato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 18 del 20/02/2018.

Il servizio ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di "Sorveglianza Sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.. Le attività dovranno essere svolte in perfetta esecuzione di tutta la normativa di riferimento per la parte relativa alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori con l'esclusione di esami clinici, biologici e indagini diagnostiche specifiche. In particolare, dovranno essere

assicurate, con la massima obiettività, puntualità e snellezza operativa le seguenti prestazioni professionali, che si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- collaborazione con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi aziendali, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
- collaborazione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
- collaborazione all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collaborazione per l'attuazione e la valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmazione ed esecuzione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. In particolare la sorveglianza sanitaria comprende:
 - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni alla lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- Predisposizione giudizi di idoneità alla mansione specifica secondo lo standard concordato con il datore di lavoro;
- istituzione, aggiornamento e custodia di cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio (gli originali delle cartelle sanitarie saranno conservate, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
- informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- a richiesta, informazioni di tipo analogo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informazioni ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- comunicazione scritta, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi sulla sorveglianza sanitaria effettuata e indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro almeno una volta;

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle visite mediche.

Le attività di sorveglianza sanitaria verranno svolte presso la sede o l'ambulatorio professionale del Medico competente. Il Medico Competente dovrà prevedere orari di accesso alle prestazioni sanitarie riservati esclusivamente al personale della società e comunicarlo agli uffici societari che provvederanno, a loro volta, alla convocazione dei dipendenti.

Il Medico Competente, ai fini dell'esecuzione delle visite mediche, dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- evadere le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 10 gg.;
- effettuare entro 15 giorni, le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- informare tempestivamente il Datore di lavoro e il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy.

Sarà cura della società trasmettere al Medico competente, gli elenchi del personale dipendente sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, comunicare nuove assunzioni e cambi di mansione e quant'altro necessario allo svolgimento delle funzioni.

Art. 3 – Gestione delle scadenze.

Fanno carico al Medico Competente la gestione delle scadenze, l'invio di tutte le comunicazioni comunque inerenti il servizio affidato, l'aggiornamento dei registri obbligatori per Legge, nonché tutti gli altri adempimenti posti per Legge in capo a tale figura professionale e non espressamente enunciati nei punti precedenti.

Art. 4 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. In ogni caso, il Medico competente incaricato è tenuto a prestare il servizio fino alla individuazione del successore.

Art. 5 – Condizioni economiche.

Il corrispettivo per i servizi espressi nella presente convenzione sono legati all'esecuzione delle visite mediche realmente eseguite dal dott. Eduardo Campione conteggiate ai costi dallo stesso proposti che di seguito si riportano:

PROFILO	SERVIZIO	IMPORTO
Profili operativi - operatori	Visita medica periodica con valutazione funzionale del rachide lombare in toto + ECG + Spirometria	€ 24,50 cad.
Profili operativi - autisti	Visita medica periodica con valutazione funzionale del rachide lombare in toto + ECG + Spirometria – test anti alcol e drog test	€ 30,00 compreso esame per ogni test
Profili tecnici amministrativi	Visita medica + video test	€ 23,50 cad.

Art. 6 – Pagamenti.

I pagamenti saranno effettuati dalla società entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura emessa in conseguenza e sulla base delle visite mediche eseguite. Nella stessa dovrà essere riportato il seguente

codice **CIG: Z41226F825** e l'indicazione del Responsabile del Procedimento che per il presente contratto è il sig. **Giacomo Mancuso**, dipendente della società.

Art. 7 – Trattamento dati personali.

I dati inerenti il servizio di sorveglianza sanitaria sono individuati come “dati personali e sensibili” (D.Lgs. n.196/2003) e, pertanto, sono soggetti alla disciplina di tutela definita dalla stessa Legge. La Società conferisce al Medico competente i dati personali e sensibili relativi ai soggetti interessati al programma di sorveglianza sanitaria nel rispetto dei seguenti criteri:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo svolgimento delle attività del programma di sorveglianza sanitaria;
- i dati comunicati al Medico competente o da questo acquisiti direttamente per conto della società non potranno essere copiati;
- è fatto assoluto divieto di diffondere i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio e di comunicarli ad altri soggetti, fatte salve le eccezioni di Legge.

Art. 8 – Risoluzione del contratto e controversie.

Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la società si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto rischio del soggetto contraente, se lo stesso:

- incorra in gravi violazioni contrattuali;
- incorra in gravi ritardi nello svolgimento del servizio.

La società notificherà, con lettera raccomandata o PEC, l'inadempimento contestato e dichiarerà il rapporto risolto di diritto. Nel proprio esclusivo interesse, nei suddetti casi, la società si riserva la facoltà di mettere in mora l'affidatario assegnandogli un congruo termine per adempiere e, in tal caso, il rapporto sarà dichiarato risolto di diritto qualora non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro i termini assegnati. Resta salvo, in ogni caso, il diritto della società al risarcimento dei conseguenti danni. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, conseguente all'applicazione del contratto e che non dovesse essere risolta in via bonaria, sarà devoluta al competente Foro di Enna.

Art. 9 – Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del D. Lgs. 81/08.

La presente convenzione letta, confermata viene sottoscritta in duplice copia.

Il Datore di Lavoro

F.to dott. Eduardo Campione

Il Datore di Lavoro

F.to dott. Santo Castagna

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Allegati

- Copia documento di riconoscimento dei contraenti in corso di validità;
- Patto d'integrità aziendale;
- Autocertificazione possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/08;
- Determina a Contrarre n. 18 del 20/02/2018.